

Impugnazioni civili - Querela di falso proposta al tribunale in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace – Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10464 del 03/06/2020 (Rv. 657797 - 01)

Sentenza unitaria del tribunale sul falso e sul gravame - Ammissibilità - Conseguenze in tema di impugnazione dei relativi capi dell'unica sentenza.

Prova civile - falso civile - querela di falso - in appello.

Qualora la querela di falso venga proposta nel giudizio davanti al tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, il tribunale stesso può provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, quale giudice di primo grado sulla questione di falso e di secondo grado sull'appello avverso la decisione del giudice di pace. Ne consegue che le statuizioni del tribunale, nella duplice funzione, determinano l'autonomia dei mezzi di impugnazione, nel senso che la prima statuizione deve essere impugnata con l'appello e la seconda con il ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10464 del 03/06/2020 (Rv. 657797 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_221](#), [Cod_Proc_Civ_art_355](#),
[Cod_Proc_Civ_art_360_1](#), [Cod_Proc_Civ_art_339](#)